

**CONFERENZA STATO-REGIONI**  
**Seduta del 18 febbraio 2000**

OGGETTO: Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standards minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi e per l'accREDITAMENTO delle strutture della formazione professionale.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

VISTO l'articolo 17 della legge 24giugno 1997, n. 196, in materia di riordino della formazione professionale;

VISTO gli articoli 140, 143 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, che conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia della formazione professionale, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato di cui al richiamato articolo 142, affidando a questa Conferenza la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema di formazione professionale;

VISTO l'articolo 142, comma I, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112 che individua le competenze mantenute in capo allo Stato in materia di formazione professionale;

VISTO il comma 2 de] richiamato articolo 142 che dispone che, in ordine alle suddette competenze mantenute in capo allo Stato, ad esclusione di quelle di cui alla lett. 1) del comma I, questa Conferenza esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta;

CONSIDERATO che, nella seduta del 10febbraio 2000 di questa Conferenza, le Regioni, nel rendere parere sul disegno di legge recante "Delega al Governo in materia professionale", hanno evidenziato la necessità di pervenire, in attesa di un intervento normativo in materia, ad un accordo per coordinare l'esercizio delle competenze affidate allo Stato e alle Regioni relative al complessivo sistema della formazione professionale;

VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 16dicembre1999 (Atti Rep n. 200) tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, J C Province, i Comuni e le Comunità montane per l'individuazione per gli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego;

VISTA la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, trasmessa alla Segreteria di questa Conferenza il 17 febbraio 2000, nella stesura definitiva, a seguito di quanto convenuto in sede tecnica Stato-Regioni il 15 febbraio 2000, con le integrazioni tecniche concordate, nell'incontro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni sindacali;

VISTO l'articolo 2 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n° 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n 281 del 1997;

SANCISCE

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Il Ministro dei lavoro e della previdenza sociale,

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

CONSIDERATA la necessità di garantire un efficace coordinamento tra loro, nel rispetto delle diverse Competenze nell'esercizio delle attività finalizzate al sistema della formazione professionale,

RITENUTO che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi all'individuazione degli standards delle qualifiche professionali e dei crediti formativi, occorra definire standards minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

RITENUTO che, per l'accREDITAMENTO delle strutture che gestiscono la formazione professionale, ivi comprese quelle che svolgono attività di orientamento, tirocinio e azioni formative integrate, occorra definire requisiti minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATA la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;

CONVENGONO

sulla necessità, per quanto di rispettiva competenza, di adottare appositi provvedimenti normativi per sostenere, anche attraverso interventi finanziari, la ristrutturazione degli enti di formazione professionale; di prevedere inoltre le necessarie modifiche normative anche per promuovere lavoro autonomo, associato e cooperativo;

per quanto concerne la formazione continua, di fare riferimento alle intese già raggiunte tra Istituzioni pubbliche e Parti sociali con l'accordo del 22 dicembre 1998 "Patto per lo sviluppo e l'occupazione";

sulla necessità di coordinare, semplificare e armonizzare le procedure di impiego delle risorse nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle di vigilanza, controllo monitoraggio e valutazione degli interventi;

di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, secondo le modalità, i tempi e le condizioni per ciascuno di essi definiti dai rispettivi allegati al presente Accordo, che ne costituiscono, pertanto, parte integrante:

- 1) Accreditoamento delle strutture formative - (all. A);
- 2) Certificazione delle competenze professionali - (all. B);
- 3) Ristrutturazione degli enti di formazione - (all. C).

Il Segretario    Il Presidente

*ALLEGATO A*

(Accreditoamento delle strutture formative)

Le strutture pubbliche e private, indipendentemente dalla loro natura giuridica, possono svolgere attività di orientamento e formazione professionale, finanziate con risorse pubbliche, nel rispetto degli obiettivi della programmazione regionale, presso sedi operative accreditate ai sensi di quanto di seguito indicato:

a) l'accreditoamento viene effettuato dalle Regioni con riferimento a ciascuna sede operativa delle strutture pubbliche e private in relazione a tipologie di attività;

b) l'accreditoamento è concesso previa valutazione della documentazione prodotta da ciascuna sede operativa relativamente ai criteri e requisiti indicati alla successiva lettera e) ed a condizione dell'impegno ad applicare per il personale il contratto collettivo di lavoro di riferimento nonché ad accettare il sistema di controlli pubblici, che può essere esercitato anche mediante ispezioni. Dell'avvenuto accreditoamento e dei successivi aggiornamenti viene data contestualmente comunicazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai fini dell'inserimento delle strutture in un elenco nazionale;

c) entro sei mesi dall'adozione del presente accordo, il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, definisce i requisiti ed i criteri minimi di valutazione delle sedi operative ai fini dell'accREDITAMENTO sulla base dei

seguenti indicatori da stabilirsi anche in rapporto alle strutture di appartenenza:

1. capacità gestionali e logistiche;